

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 9 del 28 maggio 2018

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni Confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - articolo 6, comma 1, lettera f) - prime disposizioni per il riconoscimento degli oneri diretti per il monitoraggio, il controllo e la rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio, nonché per le conseguenti verifiche per i progetti strategici relativamente all'annualità 2018.

Presenti:

- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- ing. Marco d'ELIA, per la Regione del Veneto (con delega per la riunione del 28 maggio 2018)
- ass. Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia
- ing. Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 28 maggio 2018)
- dott. Enrico MENAPACE, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 28 maggio 2018)
- dott. Roberto PADRIN, per la Provincia di Belluno
- cons. Franco ANGELINI, per la Provincia di Sondrio (con delega per la riunione del 28 maggio 2018 ed in videoconferenza)

Presenti senza diritto di voto:

- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)
- Sig. Armando CUNEGATO, in qualità di Sindaco del Comune di Valli del Pasubio (VI)
- Sig. Federico VENTURINI, in qualità di Sindaco del Comune di Magasa (BS)

Assiste:

- Sig. Marco STAUNOVO POLACCO, in qualità di Sindaco del Comune di Comelico Superiore (BL)

Il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

- in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo testo unificato dell'Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, modificata con deliberazione n. 5 del 30 novembre 2017, è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

Considerato che:

- l'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa prevede che le risorse annuali oggetto della stessa siano destinate ad interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguardanti progettualità, ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale oppure a interventi a valenza anche sovra regionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale, anche ricompresi in accordi di programma già in essere oppure alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinanziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di confine;
- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3 (Compiti del Comitato), 6 (Riparto risorse), 7 (Beneficiari) e 8 (Modalità di gestione degli interventi) della stessa e degli articoli 4 (Attività del Comitato), 9 (Beneficiari) e 10 (Spese Ammissibili) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa, con deliberazione del Comitato paritetico n. 11 del 16 novembre 2015 sono state approvate le linee guida e la relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti (c.d. strategici) di cui al precitato art. 6, comma 1, lettere a), b) e c);
- con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, tale roadmap è stata modificata, prevedendo la possibilità che gli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della stessa, possano essere affidati dal Comitato paritetico alle Regioni del Veneto e della Lombardia o alle province di Belluno e di Sondrio nell'ambito di apposite Convenzioni, per le quali con il medesimo provvedimento sono stati previsti appositi schemi tipo;
- sulla base di quanto stabilito con la predetta deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015 e ridefinito con le deliberazioni n. 10 del 30 giugno 2016, n. 13, n. 15 e n. 16 del 25 luglio 2016, le risorse destinate ai progetti strategici risultano quantificate nell'importo annuo di Euro 55.600.000,00 e ripartite per ciascuna delle province di Brescia, di Sondrio, di Belluno, di Verona e di Vicenza rispettivamente negli importi di Euro 8.130.000,00, Euro 7.200.000,00, Euro 27.000.000,00, Euro 5.112.000,00 e Euro 8.158.000,00;
- in attuazione delle deliberazioni del Comitato paritetico nn. 10 e 11 del 30 giugno 2016, nn. 13, 14, 15 e 16 del 25 luglio 2016, nn. 17 e 18 del 28 novembre 2016, n. 1 del 6 marzo 2017, nonché nn. 3 e 4 del 20 luglio 2017, sono state stipulate le convenzioni "trasversali" per l'affidamento alla Regione Lombardia, alla Provincia di Belluno e alla Regione del Veneto degli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della roadmap ai fini dell'attuazione delle proposte di programma dei progetti strategici per i rispettivi territori provinciali di competenza con utilizzo delle annualità di risorse 2013-2018;

Rilevato che:

- l'articolo 8, comma 4, delle convenzioni “trasversali” prevede che per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto sia riconosciuta al soggetto che se ne fa carico, e al di là delle specificazioni di cui ad ogni singola convenzione stipulata, una percentuale massima del 5% sull'importo complessivo del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento;
- le suddette attività si configurano, in parte, come attività strettamente legate al management del singolo progetto (quali, per esempio, attività di management interno, rilevazione sistemica degli indicatori di realizzazione, ecc.) e pertanto riconducibili alle attività tipiche sviluppate dal soggetto attuatore, così come previsto nella “Scheda di rilevazione progetto strategico” e in “Organigramma di attuazione progetti strategici”, di cui agli allegati A e B alla roadmap, mentre, in parte, si configurano come attività di monitoraggio generale e aggregato dei progetti o dei programmi, coordinamento, controllo e supervisione delegabili viceversa a soggetti sovraordinati;
- l'articolo 6, comma 1, lettera f), così come integrato a seguito del nuovo testo unificato dell’Intesa, sottoscritto in data 30 novembre 2017, prevede che il Comitato Paritetico possa destinare una misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie annuali al soddisfacimento delle esigenze, insite in ogni progetto, di monitoraggio, di controllo e di rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio e di verifica sulle modalità di attuazione degli stessi e di rispetto delle indicazioni di sistema e di coordinamento e che per tali funzioni le Regioni Lombardia e Veneto, o altri soggetti territoriali da loro individuati, possano attivare trasversalmente i relativi servizi con riconoscimento degli oneri diretti nel limite sopra riportato che è scorporato dai progetti;
- la suddetta previsione è da intendersi relativa esclusivamente alle funzioni di monitoraggio, controllo, coordinamento e rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio e non viceversa agli indicatori di realizzazione, la cui rilevazione non può che essere in capo prevalentemente ad ogni singolo soggetto attuatore che ne darà comunque conto sulla base di report periodici, unitamente alle funzioni di management;
- la modifica dell’Intesa, così come sopra evidenziato, è intervenuta in data 30 novembre 2017, entrando in vigore con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, e che conseguentemente tali disposizioni si applicano a partire dall’annualità 2018, che corrisponde, più nello specifico, all’ultima annualità di risorse contemplata dalle convenzioni “trasversali” stipulate, nelle quali le Regioni Lombardia e del Veneto sono già identificate quali soggetti destinatari;
- ora, al fine di consentire una puntuale e più celere attivazione dei servizi di monitoraggio, di controllo e di rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio dei progetti strategici da parte degli enti territoriali, con l’individuazione e qualificazione di idonee professionalità atte a consentirne lo svolgimento alle Regioni Lombardia e del Veneto, o ad altri soggetti territoriali da loro individuati, si ritiene ricorrano i presupposti per riconoscere la predetta misura massima del 2%, dando atto che la stessa è da intendersi ricompresa quale quota parte della percentuale massima del 5% individuata dall'articolo 8, comma 4, delle convenzioni “trasversali”;
- di conseguenza, qualora siano già state sottoscritte le convenzioni “trasversali”, o anche solo approvato dal Comitato paritetico il relativo schema, che disciplinano lo svolgimento delle attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti per una quota percentuale tale per cui non risulta esserci disponibilità all’interno della percentuale massima del 5%, e, in attuazione delle “trasversali” sono in corso di sottoscrizione le convenzioni “verticali”, tale modalità sicuramente assolve anche alle funzioni previste dall’articolo 6, comma 1, lettera f), dell’Intesa;
- il riconoscimento del limite massimo del 2%, in quanto intervenuto a seguito del nuovo testo unificato dell’Intesa, può essere effettuato prescindendo dalle modalità di liquidazione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 2, delle convenzioni “trasversali”, ove è previsto che l’anticipo

del 10% dei contributi possa essere disposto all'avvenuta sottoscrizione degli atti di avvio delle singole progettualità, previa verifica della fattibilità del progetto da parte della Regione/Provincia e del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato;

- al fine di mantenere organicità con la disciplina impostata dal Comitato paritetico fino a tutto il 2018, si ritiene che l'individuazione del valore teorico del 2% a valere per la stessa annualità sia effettuato sulla base della ripartizione delle risorse destinate ai progetti strategici per ciascuna Provincia, così come ridefinita rispetto alla roadmap con i provvedimenti sopra citati; ne deriva che la misura massima del 2% viene determinata così come di seguito specificato:

PROVINCIA	QUOTA DI RIPARTIZIONE	2%
Brescia	Euro 8.130.000,00	Euro 162.600,00
Sondrio	Euro 7.200.000,00	Euro 144.000,00
Belluno	Euro 27.000.000,00	Euro 540.000,00
Verona	Euro 5.112.000,00	Euro 102.240,00
Vicenza	Euro 8.158.000,00	Euro 163.160,00
TOTALI	Euro 55.600.000,00	Euro 1.112.000,00

- si rende necessario stabilire peraltro che ciascuna delle predette quote può essere utilizzata direttamente a livello regionale o a livello delle Province delegate di Sondrio e di Belluno con riferimento alle specifiche progettualità dei relativi ambiti ovvero anche in quota parte dai soggetti territoriali d'ambito (con riferimento ai progetti ivi insistenti);
- rimane salva la previsione già insita nelle linee guida e nella roadmap, sopra richiamate, di assegnare ai soggetti attuatori, qualora da questi richiesta nell'approfondimento tecnico, la differenza tra la quota del 5% massimo concedibile, di cui all'art. 8, comma 4, della convenzione "trasversale", e del massimo del 2% come sopra richiamato. Tale budget, essendo a tutti gli effetti un costo di progetto, sarà trattato al pari degli altri costi previsti nel progetto stesso e non sarà oggetto della regolamentazione di seguito prevista;

Ritenuto pertanto che:

- l'individuazione da parte delle Regioni Lombardia e del Veneto, indicate all'articolo 6, comma 1, lettera f, del nuovo testo unificato dell'Intesa, degli altri soggetti territoriali incaricati dello svolgimento delle funzioni ivi previste, debba avvenire, con riferimento ai soggetti coordinatori del processo di concertazione territoriale;
- il riconoscimento degli oneri diretti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del nuovo testo dell'Intesa, nella misura massima del 2% delle risorse per i progetti strategici relativamente all'annualità 2018 debba essere subordinato al rispetto delle seguenti modalità:
 - a) acquisizione dalle Regioni Lombardia e del Veneto, qualora non provvedano direttamente, dell'eventuale individuazione, secondo quanto sopra previsto, degli altri soggetti territoriali coinvolti;
 - b) acquisizione dalle Regioni Lombardia e del Veneto, o dagli altri soggetti territoriali eventualmente da loro individuati, della descrizione delle attività e dei servizi da ricondursi alle funzioni di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio previste all'articolo 8, comma 4, della convenzioni "trasversali", fermo restando che non può essere in ogni caso superato il limite massimo del 5% del finanziamento concesso per ogni progetto, di cui il 2% rappresenta una quota parte. Va sottolineato peraltro che le spese conseguentemente quantificate dovranno essere scorporate dai progetti;

- c) approvazione con deliberazione del Comitato paritetico di specifici accordi con la Regione Lombardia e del Veneto, o altro soggetto territoriale da loro individuato, per la quantificazione dell'importo degli oneri diretti nella misura massima del 2% e per la definizione sia delle modalità di computo all'interno della misura massima del 5%, di cui ne è una quota parte, sia delle modalità di liquidazione;

Visti:

- il parere favorevole espresso in merito a quanto oggetto del presente provvedimento dalla Segreteria tecnica nella seduta del 17 maggio 2018;
- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di stabilire che, per i motivi esposti in premessa, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del nuovo testo unificato dell'Intesa per la gestione del Fondo comuni confinanti, sottoscritto in data 30 novembre 2017, ove è previsto che una misura non superiore al 2% delle risorse annuali finanziarie sia destinata a soddisfare le esigenze, insite in ogni progetto, di monitoraggio, di controllo e di rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio e di verifica sulle modalità di attuazione degli stessi e di rispetto delle indicazioni di sistema e di coordinamento, si applicano per i progetti strategici a partire dall'annualità 2018, così come corrispondente all'ultima annualità di risorse contemplata dalle convenzioni "trasversali" stipulate per l'attuazione dei medesimi progetti;
- 2) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, che tale misura massima del 2% delle risorse finanziarie relative ai progetti strategici, di cui al punto 1), per l'annualità 2018 – come di seguito quantificata - rappresenta una quota parte del limite massimo del 5% individuato dall'art. 8, comma 4, delle convenzioni "trasversali", e che pertanto, qualora siano già state sottoscritte le convenzioni "trasversali", o anche solo approvato dal Comitato paritetico il relativo schema, che disciplinano lo svolgimento delle attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti per una quota percentuale tale per cui non risulta esserci disponibilità all'interno della percentuale massima del 5%, e, in attuazione delle "trasversali" sono in corso di sottoscrizione le convenzioni "verticali", tale modalità sicuramente assolve anche alle funzioni previste dall'articolo 6, comma 1, lettera f), dell'Intesa:

PROVINCIA	QUOTA DI RIPARTIZIONE	2%
Brescia	Euro 8.130.000,00	Euro 162.600,00
Sondrio	Euro 7.200.000,00	Euro 144.000,00
Belluno	Euro 27.000.000,00	Euro 540.000,00
Verona	Euro 5.112.000,00	Euro 102.240,00
Vicenza	Euro 8.158.000,00	Euro 163.160,00
TOTALI	Euro 55.600.000,00	Euro 1.112.000,00

- 3) di disporre che, oltre alle Regioni Lombardia e del Veneto, espressamente indicate quali destinatarie per il riconoscimento degli oneri diretti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del nuovo testo unificato dell'Intesa, l'individuazione da parte delle stesse degli altri soggetti territoriali avvenga fra

i soggetti coordinatori del processo di concertazione territoriale;

- 4) di disporre che il riconoscimento della misura massima del 2% delle risorse finanziarie relative ai progetti strategici, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), del nuovo testo unificato dell'Intesa, sia subordinato al rispetto delle seguenti modalità:
 - a) acquisizione dalle Regioni Lombardia e del Veneto del provvedimento di eventuale individuazione degli altri soggetti territoriali incaricati, secondo quanto previsto al precedente punto 3);
 - b) acquisizione dalle Regioni Lombardia e del Veneto, o dagli altri soggetti territoriali eventualmente da loro individuati, della descrizione delle attività e dei servizi da ricondursi alle funzioni di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio previste all'articolo 8, comma 4, della convenzioni "trasversali", fermo restando che non può essere in ogni caso superato il limite massimo del 5% del finanziamento concesso per ogni progetto, di cui il 2% rappresenta una quota parte. Va sottolineato peraltro che le spese conseguentemente quantificate dovranno essere scorporate dai progetti;
 - c) approvazione con deliberazione del Comitato paritetico di specifici accordi con la Regione Lombardia e del Veneto, o altro soggetto territoriale da loro individuato, per la quantificazione dell'importo degli oneri diretti nella misura massima del 2% e per la definizione sia delle modalità di computo all'interno della misura massima del 5%, di cui ne è una quota parte, sia delle modalità di liquidazione;
- 5) di dare atto che rimane salva la previsione già insita nelle linee guida e nella roadmap, approvate con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, di assegnare ai soggetti attuatori, qualora da questi richiesta nell'approfondimento tecnico, la differenza tra la quota del 5% massimo concedibile, di cui all'art. 8, comma 4, della convenzione "trasversale", e del massimo del 2%, di cui al precedente punto 1). Tale budget, essendo a tutti gli effetti un costo di progetto, sarà trattato al pari degli altri costi previsti nel progetto stesso e non sarà oggetto della regolamentazione di cui ai punti precedenti.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to - On. Roger De Menech -